SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2150

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELFINO, FOLLONI, COSTA, DEGAUDENZ, ZANOLETTI e CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1995

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – La funzione degli assistenti sociali, nell'attuale organizzazione del servizio sociale, deve rispondere ad una domanda sempre più articolata e complessa per la rapidità dei mutamenti sociali e delle conseguenti politiche sociali, e per l'aumentato disagio individuale e collettivo.

L'esigenza, quindi, di un intervento qualificato e significativo comporta la necessità di una formazione del professionista mirata ad elementi di conoscenza delle scienze umanistiche e sociali generali nonchè una ricerca scientifica peculiare della propria operatività.

Infatti, in più sedi legislative, questa coscienza è maturata, portando alla presentazione di diverse proposte di legge riguardanti la professione.

In particolare gli assistenti sociali, presenti in Italia da oltre cinquant'anni, hanno garantito lo sviluppo dei servizi sociali e assistenziali, riuscendo ad organizzare e promuovere una presenza qualificante in tutte le aree del disagio, del bisogno e della tutela dei soggetti «deboli». Le numerose leggi nazionali e regionali sull'assistenza agli anziani, sulla tutela della maternità e l'infanzia, sulla tossicodipendenza, sulla carcerazione e più in generale sui servizi socio-sanitari hanno sancito il ruolo indispensabile di questa figura professionale, capace di una visione globale ed unitaria della realtà sociale e di un approccio alle persone, ai problemi, attento a valorizzare pienamente l'umanità ed a coniugarla con una qualificata professionalità.

Per queste caratteristiche e specificità, l'assistente sociale ha sviluppato una cultura professionale e un complesso di conoscenze molto articolate che meritano e necessitano di un riconoscimento scientifico.

Va sottolineato che il riconoscimento giuridico degli assistenti sociali è stato sancito soltanto dopo circa quarant'anni di presenza attiva nel Paese con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e che il percorso formativo nazionale nell'ambito universitario era già stato determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 aprile 1985.

Tale decreto ministeriale sulla formazione degli assistenti sociali fu il frutto di una mediazione che non garantì il pieno riconoscimento della professione.

Infatti, attestava la formazione nella Scuola diretta a fini speciali, istituto universitario previsto dal testo unico sull'istruzione universitaria, di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, poco valorizzato e marginale nella cultura accademica italiana, quindi tale da non consentire una piena autorevolezza per la conoscenza del futuro professionale ed alimentatore di equivoci per la collocazione funzionale nei servizi.

Ulteriori ostacoli, nell'ambito universitario, hanno portato a limitare di nuovo, nell'ultimo provvedimento di riordino dell'università (legge n. 382 del 1980), il concetto di laurea breve (diploma universitario).

Questa scelta è stata ancora più riduttiva ed emarginante della Scuola diretta a fini speciali, che quanto meno aveva un progetto formativo completo a sè stante ed in più consentiva l'abilitazione alla professione. Inoltre, il nuovo diploma universitario riduce la professionalità non solo perchè ne limita i contenuti ma anche perchè si presta a dirottare gli studenti su lauree affini, ma non specifiche, facilitandone l'acquisizione (articolo 3 della Tabella XLIV annessa al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993).

La professione in questi anni, comunque, ha sviluppato ed elaborato l'area della propria specifica conoscenza: «il processo di

maturazione e socializzazione del cittadino con le regole sociali».

Ulteriori ostacoli in ambito universitario hanno portato a riproporre una formazione limitata nel riordino dell'università (legge n. 341 del 1990) con l'istituzione del diploma universitario in servizio sociale (decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993).

Tale scelta, se da un lato consolida definitivamente la formazione accademica, pone in evidenza alcune contraddizioni:

i contenuti disciplinari hanno subìto una notevole rivoluzione per adeguamento ai piani formativi degli altri diplomi universitari;

il diploma universitario richiede un successivo esame di Stato, mentre la Scuola diretta a fini speciali consentiva l'automatica abilitazione alla professione;

non appartenendo ad un percorso complesso, il diploma universitario si presta a dirottare gli studenti su lauree affini, ma non specifiche per la professione di assistente sociale.

Ci sembra che sia opportuno e corretto mettere a disposizione, non solo della società ma anche del mondo accademico, questa conoscenza perchè possa essere utile non solo alle politiche sociali ma anche allo sviluppo della scientificità delle scienze sociali.

In conclusione il servizio sociale professionale è maturo per entrare nell'università con piena dignità scientifica e non esclusivamente per acquisire un titolo (laurea in servizio sociale) utile per accedere a posizioni di direzione nel servizio sociale stesso.

I tempi richiedono, per il superamento dei giochi di potere, una decisione che superi la discrezione dell'autonomia universitaria.

È infatti lo Stato, il Governo dello Stato, e per esso il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che può accelerare la soluzione a questo annoso problema. Spetta infatti allo Stato decidere con chi e come intende fare e gestire le politiche socio-assistenziali; è dello Stato la responsabilità della scelta di relegare la figura dell'assistente sociale nell'ambito ristretto del burocrate della pubblica amministrazione o di responsabilizzarlo nell'assunzione dei compiti di intervento e di direzione delle funzioni socio-assistenziali, così come prevede la legge 23 marzo 1993, n. 84, che istituisce l'ordine degli assistenti sociali.

Occorre quindi superare le attuali insufficienze formative e promuovere l'istituzione del corso di laurea in servizio sociale come già avviene in alcuni paesi d'Europa.

La proposta di legge è finalizzata ad ottimizzare il percorso formativo degli assistenti sociali in quanto occorre assicurare il massimo di professionalità e di competenza.

La presente proposta di legge articola il corso di laurea in un triennio di studi di base comune ed un quarto anno orientato per indirizzi specifici.

Si tratta di un intervento legislativo irrinunciabile sul quale gli assistenti sociali da oltre venti anni sollecitano il Parlamento, nella consapevolezza che l'istituzione del corso di laurea in servizi sociali consentirà di svolgere il loro ruolo con più efficacia rispetto ai crescenti e complessi problemi emergenti nella Comunità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del corso di laurea in servizio sociale)

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il corso di laurea in servizio sociale.

2. La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è integrata nel senso che le facoltà di magistero, lettere, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia e scienze politiche possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

Art. 2.

(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale)

1. Con decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, è aggiunta al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, di cui all'articolo 1 della presente legge, redatta nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) il corso di laurea ha durata quadriennale e si articola in un triennio, ordinato così come previsto dalla tabella XLIV, allegata al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, introdotta dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994, ed un quarto

anno con un piano di studi articolato in tre indirizzi:

1) relazionale;
2) giuridico-amministrativo;
3) organizzazione;

b) previsione delle discipline afferenti le aree formative secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, le università ammettono gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale che ne facciano richiesta al quarto anno del corso di laurea.

2. Ogni università iscrive gli assistenti sociali che presentano richiesta, ai sensi del comma 1, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti nei singoli atenei.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

(articolo 2, lettera b))

AREE FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (IV ANNO)

Aree formative	Contenuti obbligatori	Contenuti opzionali
Area professionale del Servizio sociale	*Marketing* e *management* sociale	Studi comparati di legislazione sociale nei Paesi CEE
Area giuridica	Scienze dell'amministrazione	Diritto comunitario Diritto e procedura penale Diritto penitenziario Diritto internazionale
Area politologica	Politiche sociali comparate	
Area economica	Amministrazione del personale	Tecnica della programmazione amministrativa e finanziaria
Area psicologica	Psicologia dell'organizzazione	Psicologia dei gruppi
Area sanitaria	Programmazione sanitaria e valutazione della qualità dei servizi Politiche e sisteni sanitari	Medicina sociale Integrazione e coordinamento tra servizi sociali e servizi sanitari
Lingua straniera	Inglese o Francese	
Area informativa	Informatica di base	
Area filosofica	Epistemologia delle scienze sociali Etica e deontologia Filosofia morale	Epistemologia sociale Psichiatria sociale e di comunità